



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

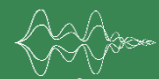


Italiadomani
INNOVATION



PNC

Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR
Ministero dell'Università e della Ricerca



Anthem

Advanced Technologies for Human-centred Medicine

“PNC0000003 - “ANTHEM: AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine”- BANDO A CASCATA NExt generation Omics per la diagnosi molecolare del carcinoma polmonare Non a piccole cellule: acronimo “NEON.” Decreto Direttoriale n. 931 del 6/06/2022 - concessione di finanziamenti destinati ad Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

CUP: B53C22006700001

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: FORNITURA DI MACCHINA PER SEQUENZIATORE DNA E RNA AD ALTA PRODUTTIVITÀ CERTIFIED PRE-OWNED (CPO) - CUP: B53C22006700001

Art 1 - Oggetto dell'appalto

Art 2 - Disciplina dell'appalto

Art 3 - Durata della fornitura

Art 4 – Modalità e tempi di fornitura

Art 5 - Requisiti e specifiche dei prodotti

Art 6.1 - descrizione prodotti - equivalenza

Art 6.2 - innovazione tecnologica

Art 6.3 - confezionamento

Art 6.4 - sostituzione prodotti

Art 6.5 - garanzie di produzione

Art 6.6 - sospensione e/o revoca autorizzazione all'immissione in commercio

Art 7 - Valutazione dei rischi da interferenze

Art 8 - Corrispettivo della fornitura

Art 9 - Indisponibilità temporanea dei prodotti

Art 10 - Controlli quali-quantitativi

Art 11 - Garanzia dei prodotti

Art 12 - Penali

Art 13 - Garanzia definitiva

Art 14 - Responsabile del procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto

Art 15 – Fatturazione e pagamenti

Art 16 - Risoluzione

Art 17 - Recesso

Art 18 - Divieto cessione del contratto e cessione dei crediti

Art 19 - Elezione di domicilio

Art 20 - Foro competente

Art 21 - Spese contrattuali

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di macchina per sequenziatore DNA e RNA ad alta produttività certified pre-owned (cpo) per le esigenze del progetto "ANTHEM: AdvANced Technologies for Human-centrEd Medicine"- NExt generation Omics per la diagnosi molecolare del carcinoma polmonare Non a piccole cellule: acronimo "NEON", le cui caratteristiche tecniche qualitative sono dettagliatamente riportate nel documento denominato "**elaborato tecnico**".

L'attrezzatura oggetto del presente capitolato dovrà avere le caratteristiche identiche, simili o equivalenti a quelle riportate nell'allegato elaborato tecnico (all. 1) e dovrà comunque realizzare la finalità del progetto. Inoltre, l'attrezzatura dovrà essere coperta da garanzia full-risk di 12 mesi dall'attivazione.

La fornitura è comprensiva del carico, del trasporto, dello scarico, dei servizi di facchinaggio e di quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

La fornitura *de qua* oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata presso il Laboratorio di Citopatologia e Patologia Molecolare del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicata al quarto piano dell'Edificio 20 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, via S. Pansini n. 5 – Napoli.

A seguito della fornitura dovrà essere svolta adeguata formazione.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Dipartimento– Dipartimento di Sanità Pubblica

Laboratorio - Laboratorio di Citopatologia e Patologia Molecolare

Ditta: si intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura.

ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. n. 36/2023;
- dalla normativa in materia di PNRR e PNC;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.);
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART 3 DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura sarà richiesta con buono d'ordine dopo l'aggiudicazione e non oltre la scadenza del Progetto.

ART.4 MODALITA' E TEMPI DI FORNITURA

La fornitura dell'attrezzatura, oggetto della presente fornitura, dovrà essere somministrata in esatta conformità all'ordinativo formale (**buono d'ordine**), con precisione e tempestività assolute.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta la fornitura, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. (..secondo cui salvo patto o uso contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere..) le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate **entro 30 giorni dalla ricezione del buono d'ordine**,



concordando con il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) l'orario della consegna, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, presso i locali del Laboratorio, situati al IV piano dell'edificio 20 – Via Pansini, 5 – Napoli.

La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento. In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto "*ipso facto et jure*", con la conseguente attivazione delle proprie garanzie tra le quali l'incameramento dell'eventuale deposito cauzionale.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo PEC: dip.sanitapubblica@pec.unina.it la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso dal Dipartimento;
- descrizione del dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con il Laboratorio l'eventuale prodotto sostitutivo.

ART. 5 REQUISITI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature nonché i quantitativi presunti, sono indicate/i nell'allegato "Elenco Fornitura" – che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale. Per ciascun prodotto non è ammessa più di una proposta. Pertanto, eventuali proposte alternative non saranno prese in considerazione.

ART. 6.1 DESCRIZIONE PRODOTTI - EQUIVALENZA

Qualora la descrizione di qualcuno del prodotto indicato nell'elenco fornitura (all. 1) dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

La Ditta che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica e foglio illustrativo.

Qualora sia espressamente richiesto un marchio specifico, la Ditta è tenuta a produrre offerta del prodotto originale.

ART. 6.2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora durante il periodo contrattuale la Ditta dovesse porre in commercio dispositivi che presentino qualità, funzionalità e rendimento superiori a quelli oggetto della somministrazione, potrà proporre al Dipartimento, a condizioni economiche non superiori a quelle stabilite dalla trattativa, la sostituzione di quelli oggetto dell'affidamento.

Sarà facoltà del Dipartimento accettare o meno l'offerta di questi prodotti, dopo verifica della migliore qualità degli stessi e dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo, sia in relazione alle prestazioni da erogarsi, sia in termini di risparmio economico.

ART. 6.3 CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999.

In particolare, i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche.

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono essere tali da consentire la lettura, in lingua italiana e/o inglese, di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.

Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dal D.Lgs n. 540 del 1992 e successivi aggiornamenti.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei reagenti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Gli imballi che, a giudizio del personale, dovessero presentare difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni, sono a carico della Ditta, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa.

Le singole confezioni dei reagenti (qualora previsto) devono essere regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

ART. 6.4 SOSTITUZIONE PRODOTTI

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano sostituiti da altri qualitativamente superiori, sarà facoltà del Dipartimento di Sanità Pubblica, previa valutazione tecnica dei nuovi prodotti, acquistarli sempre allo stesso prezzo offerto in gara dalla Ditta per i prodotti sostituiti.

ART. 6.5 GARANZIE DI PRODUZIONE

Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d'uso del prodotto.

In particolare, gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme ISO 9000 e similari.

ART. 6.6 SOSPENSIONE E/O REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

La Ditta dovrà tempestivamente informare il Dipartimento di Sanità Pubblica a mezzo PEC: **dip.sanitapubblica@pec.unina.it** di eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti cui la Ditta è risultata aggiudicataria, a seguito di atti dispositivi emessi dal Ministero della Sanità durante il periodo della fornitura.

ART. 7 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza

ART. 8 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio, scarico nei magazzini, ed ogni altra spesa accessoria) con esclusione dell'Iva e prescindendo dal quantitativo ordinato.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ART. 9 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare al Dipartimento la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

In particolare, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 12.

ART 10 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato tecnico, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dal Responsabile del Laboratorio o dal Direttore Esecutivo del Contratto se nominato.

I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

I prodotti non rispondenti all'atto del collaudo, ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla Unità.
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione.

Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente.

ART. 11 GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.

La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni.

La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Unità, per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.

La Ditta si obbliga a segnalare tempestivamente per competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica tutte le disposizioni ministeriali o altre disposizioni relative ai prodotti offerti.

ART 12 PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo. La penale giornaliera è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d'irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere l'eventuale garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART 13 GARANZIA DEFINITIVA

Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, prima della stipula del contratto, di prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Il Dipartimento ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART 14 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona del Dott. Salvatore Pasquino, area dei Funzionari settore amministrativo-dipartimentale, in servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Le fasi relative all'esecuzione saranno curate dal Direttore Esecutivo del Contratto, Dott.ssa Maria Russo.

ART 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto e il CIG;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti, solo dopo aver ricevuto il documento di trasporto attestante la correttezza e conformità della consegna dello strumento;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne presso il Laboratorio.

Le fatture per la loro liquidabilità devono essere conformi a quanto previsto nei relativi buoni d'ordine. In particolare, devono:

- a) riportare gli estremi del relativo buono d'ordine;
- b) essere corredate da copia del relativo buono d'ordine e del relativo documento di trasporto;
- c) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferentesi a differenti buoni d'ordine.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accreditamento.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

ART. 16 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 12 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;

h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
l) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
m) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.
Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente capitolato;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle piattaforme e sui prodotti di consumo.

In tutte le ipotesi predette, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della eventuale garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 17 RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui Comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.